

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale *Micromacchina-Comunicare la società*

Art. 1 Costituzione, denominazione, sede, durata

Ai sensi dell'art 36 e seguenti del Codice Civile e della Legge 383/2000 si è costituita in Bologna, il 13 ottobre 2004, l'Associazione di promozione sociale *Micromacchina-Comunicare la società*. L'Associazione persegue interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e di terzi. L'Associazione ha sede in Bologna, via Ristori 11. Il mutamento della sede nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica del presente articolo.

L'Associazione è senza fini di lucro e ha durata illimitata. L'Associazione è aperta a tutti senza discriminazioni politiche, religiose o di altro genere e agisce nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati

Art. 2 Finalità

L'Associazione persegue interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale a favore degli associati e di terzi. L'Associazione al fine di perseguire gli scopi istituzionali:

- si adopera per la diffusione della cultura della cittadinanza democratica, attraverso la riflessione, la ricerca, la documentazione, le pubblicazioni e la formazione;
 - ha lo scopo di favorire la comunicazione tra cittadini singoli (residenti, ma anche studenti fuorisede, migranti, pendolari e altri soggetti attivi nel territorio cittadino) o costituiti in associazioni e comitati, Istituzioni, Enti Pubblici o Privati che gestiscono servizi di pubblica utilità e Imprese private operanti in settori di pubblico interesse, al fine di contribuire al miglioramento della vita pubblica in città;
 - sviluppa e promuove, anche in collaborazione con altri soggetti (Istituzionali e non), nuove modalità d'interazione atte a un coinvolgimento attivo e partecipato della popolazione alla tutela e alla gestione dei beni comuni;
 - promuove lo sviluppo di progetti comunicativi per la tutela dei diritti di cittadinanza;
 - promuove percorsi di educazione alla cittadinanza e alla interculturalità– declinati sulle diverse fasce di età e di genere – sia rivolgendosi alle scuole, sia interagendo con comunità locali, Istituzioni, mass media e Ong a livello nazionale e internazionale;
 - si propone di sperimentare modalità innovative di comunicazione civica, culturale, sociale e pubblica, utilizzando vecchie e nuove tecnologie dell'informazione;
 - si impegna nella tutela e favorisce la conoscenza di ogni ambito del patrimonio culturale territoriale (artistico, storico, gastronomico, musicale...) e della cultura popolare contemporanea;
- e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

Art. 3 Attività

Per perseguire gli scopi sopra menzionati l'Associazione:

- promuove, anche in collaborazione con altre associazioni o società o enti pubblici di qualsiasi natura giuridica, la costituzione di un centro studi sulla cittadinanza democratica e sulla comunicazione pubblica e sociale;
- attua iniziative di ricerca proprie o in adesione a quelle di Enti Pubblici e Privati con successiva pubblicazione dei risultati;
- organizza manifestazioni pubbliche, convegni, congressi, corsi di apprendimento e divulgazione, dibattiti, tavole rotonde anche specialistiche;
- promuove e realizza, anche in collaborazione con altre associazioni o società o enti pubblici di qualsiasi natura giuridica, campagne di comunicazione e progetti editoriali;
- coordina, partecipa, e pubblicizza, anche in collaborazione con altre associazioni o società o enti pubblici di qualsiasi natura giuridica, eventi culturali ed artistici, feste e spettacoli;
- promuove attività di formazione, di aggiornamento e di consulenza;
- promuove percorsi di educazione alla cittadinanza;
- promuove contatti a livello nazionale e internazionale con istituti e organizzazioni con analoghi scopi;
- promuove la partecipazione dei propri soci a congressi, incontri, corsi di studio e manifestazioni di altro genere attinenti con gli scopi dell'Associazione;
- accetta donazioni, lasciti, sottoscrizioni e contributi di qualunque natura e genere da parte di persone fisiche, associazioni, enti pubblici e privati, società di persone e di capitali;
- effettua operazioni mobiliari ed immobiliari di qualsiasi natura.

Per il perseguimento degli scopi associativi, l'Associazione potrà collaborare e prestare informazioni ad Enti Pubblici e privati, associazioni di categoria, sindacati ed ad altre organizzazioni o comitati o società e singoli cittadini, contrarre obbligazioni, stipulare contratti, concludere accordi, convenzioni e protocolli di intesa.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Si avvale, inoltre, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 4 Soci

Sono soci quelli che sottoscrivono l'atto costitutivo e quelli che fanno richiesta di adesione all'Associazione e la cui domanda è accolta dal Consiglio Direttivo. Presso la sede dell'Associazione è tenuto l'elenco ufficiale aggiornato degli Associati. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione. Tutti i soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie, da inviare mediante comunicazione scritta al Presidente;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per sei mesi;
- espulsione qualora il comportamento del socio sia in contrasto coi principi o le finalità dell'Associazione.

L'espulsione deve essere deliberata dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e deve essere comunicata all'interessato. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva Assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi – il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 5 Diritti e doveri dei soci

L'adesione all'Associazione comporta per i soci i seguenti diritti:

- i diritti di voto per l'elezione attiva e passiva, per l'approvazione e la modifica dello Statuto nonché per le altre attribuzioni Assembleari, per l'approvazione e modifica dei regolamenti e per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario
- il diritto di essere informati periodicamente sull'attività posta in essere dall'Associazione
- il diritto ad essere rimborsati delle spese sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione secondo i modi e i limiti previsti dall'eventuale regolamento interni

I soci sono tenuti a:

- a rispettare le norme dello Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione
- a mantenere un comportamento corretto verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione
- a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea
- a prestare il lavoro preventivamente concordato.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altre risorse di proprietà dell'Associazione

Art 6 Organi e cariche dell'Associazione

Sono organi sociali elettivi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei probiviri (facoltativo)
- e) il Collegio dei revisori dei conti (facoltativo)
- f) il Tesoriere (facoltativo)

Art 7 L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. All'Assemblea partecipano con diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione via lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma in cui si specifica la data, il luogo e il giorno dell'adunanza. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente dell'Associazione, che sovrintende allo svolgimento dell'Assemblea stessa;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare il programma di attività proposto dal consiglio;
- proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approvare il bilancio preventivo;

- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto;
- approvare eventuali regolamenti interni ;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute.

Art 8 Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto ogni tre anni dall'Assemblea e composto da tre a undici membri. Il Consiglio Direttivo è di norma convocato ogni due mesi o ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta e dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- nomina al suo interno il Vice-Presidente, il Tesoriere e l'eventuale Segretario
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico
- ammette i nuovi soci
- esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art.6 del presente Statuto

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

I verbali di ogni adunanza, relative deliberazioni del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario o di altro consigliere, vengono conservati agli atti.

Art 9 Il Presidente

Il Presidente è l'organo di rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed è il garante della fedele osservanza delle norme statutarie. Assolve le seguenti funzioni:

- presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;
- convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- verifica il rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti;
- sottoscrive il verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- assume nei casi d'urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo entro il termine improrogabile di 10 giorni.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di urgenza ed impedimento o delega conferita dal Presidente.

Art 10 Il Collegio dei Probiviri (qualora eletto)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'associazione. Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento dell'Assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.

Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri:

- richiamare informalmente e formalmente, poi sospendere per un periodo determinato il socio che non rispetti lo Statuto o il regolamento associativo;
- arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci.
- controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l'Associazione singolarmente. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all'Assemblea Generale di tutti i suoi atti.
- dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.

Art. 11 Il Collegio dei revisori dei conti (qualora eletto)

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri, anche fra i non soci. Resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.

Art. 12 Durata delle cariche e loro gratuità

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi previsti per gli associati di cui al presente art. 7

Art. 13 Risorse economiche

Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 14 Quota sociale

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 15 Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti. Il bilancio preventivo delle attività e delle iniziative deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 novembre dell'anno precedente.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio consuntivo comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile.

Gli eventuali utili non potranno essere distribuiti e dovranno essere destinati comunque alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione.

Art. 16 Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno tre quarti dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art. 17 Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento la devoluzione del patrimonio, dopo la liquidazione, sarà a fini di utilità sociale.

Art. 18 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle vigenti disposizioni legislative statali o regionali.